

L'analisi dell'Unione giovani: per erogazioni liberali e sponsorizzazioni cambia tutto

Art bonus per cultura e turismo

Cambio di rotta sulle detrazioni fiscali per i mecenati

DI IRENE SANESI,
PRESIDENTE COMMISSIONE
«ECONOMIA DELLA
CULTURA» UNIONE
NAZIONALE GIOVANI
DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI

Il decreto legge su cultura e turismo prevede all'art. 1 «Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale», una detrazione Irpef/Ires per le erogazioni liberali alla cultura pari al 65%. L'art bonus è da ripartire in tre quote annuali di pari importo (per le imprese utilizzabile in compensazione).

La nuova detrazione spetta in deroga temporanea triennale alle disposizioni del Tuir artt. 15, c. 1, lett. h) e i) e 100, c. 2 lett. f) e g). Per le persone fisiche e gli enti non commerciali l'art bonus spetta nel limite del 15% del reddito imponibile, per i soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 x mille dei ricavi annui, utilizzabile anche in compensazione in F24.

L'ambito di applicazione riguarda le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione o restauro a favore di beni culturali pubblici, musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici, teatri pubblici e fondazioni lirico/sinfoniche.

Da una prima lettura, le nuove disposizioni sembrano non applicarsi né alle erogazioni liberali in natura, né alle acquisizioni di beni di interesse culturale. Sembra inoltre disposta l'abrogazione dell'art. 12 del dl 8/8/13, n. 91

(decreto Bray) convertito, recante disposizioni sulle donazioni di modico valore, norma quest'ultima enunciata e rimasta inapplicata, nelle more dei regolamenti attuativi.

Ai fini della trasparenza, i soggetti beneficiari dovranno comunicare mensilmente al Mibact le erogazioni liberali ricevute e sono tenuti a dare pubblica comunicazione, anche sui loro siti web, della liberalità ricevuta e della destinazione.

Nel quadro nazionale, si aggiungono le disposizioni della regione Toscana (l.r. 31/07/2012 n. 45), che prevedono, per la prima volta in Italia, un credito d'imposta Irapp per le persone giuridiche private (non sono comprese imprese in crisi, fondazioni bancarie, banche e assicurazioni), pari al 20% delle erogazioni liberali effettuate, con una erogazione liberale minima di 1.000 euro. Sono finanziabili i progetti promossi da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o stabile organizzazione in Toscana, che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio. Tali progetti devono essere coerenti con il Pic (piano integrato della cultura) e il Piano paesaggistico del Pit integrato.

Largo ai mecenati in Toscana, dunque, la terra in cui il fenomeno è nato e si è sviluppato nel resto d'Europa. La normativa regionale, infatti, va letta e interpretata sistematicamente con quella

nazionale, potranno così verificarsi casi di imprese che, a fronte della medesima erogazione, conseguano il doppio beneficio: Ires (della norma nazionale) + Irapp (della norma regionale).

Le modalità di pagamento non sono specificate ma si intende che dovranno rispettare le norme in tema di tracciabilità finanziaria.

La comunicazione agli uffici deve essere fatta entro il 31/12 per poter fruire dell'agevolazione secondo il criterio di cassa. Entro il 15/3 dell'anno successivo è approvato l'elenco delle erogazioni e dei soggetti destinatari.

A fronte di un significativo cambio di rotta sulle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali, nessuna apertura interpretativa per le sponsorizzazioni, se il contribuente intende assimilarle alle spese di pubblicità (deducibili ex art. 108 del Tuir e detraibili ai fini Iva). In questa direzione anche l'ultima sentenza della Cassazione n. 10062, maggio 2014, che ruota integralmente intorno alla dimostrazione, da parte del contribuente, che tali spese siano inerenti e strumentali rispetto alla propria attività.

Per l'inerenza è richiesta una dimostrazione puntuale relativamente a ogni singolo acquisto (ex pluris, Cass. 16853, 4157, 2362 del 2013); per la strumentalità è richiesto un nesso inferenziale tra spesa ed un incremento più o meno immediato delle vendite, con un'incidenza positiva sui ricavi aziendali (Cass. 3433 e 6548 del 2012).

Queste recenti sentenze

hanno di fatto reso inapplicabile l'art. 120 del Codice dei beni culturali con il quale la sponsorizzazione era riconosciuta quale strumento d'investimento piuttosto che agevolazione tributaria.

Altro che reputazione, visibilità del marchio, formazione delle risorse umane: la sponsorizzazione culturale deve garantire all'azienda-mecenate le vendite!

Affinché non si alimenti un mecenatismo anacronistico, il sistema Italia, per quanto riguarda la filantropia e il sostegno delle imprese, dovrà poter contare su un quadro sistematico e coerente. Il rischio è l'inefficienza dell'art bonus a causa di un mancato coordinamento complessivo e di sistema, aggravato dalla penalizzante normativa sulle sponsorizzazioni. Fino a quando la scure delle sentenze e del fisco continueranno a incomberne, disorienteranno e soprattutto scoraggeranno le imprese, che cercano nel rapporto con la cultura qualcosa di diverso dall'incremento del fatturato. Ecco allora alcune questioni ancora aperte:

- l'aumento della detrazione fiscale corrisponderà a un aumento delle donazioni? Autorevoli studi dimostrano come, da sola, la leva tributaria non sia sufficiente. È necessario che il livello statale (normativo, organizzativo, funzionale) si rapporti

sempre di più con i livelli territoriali dove gli istituti di cultura, i musei, i teatri sono distribuiti, legati alla comunità locale, icone e identità di storia e memoria;

- non è stata inserita la leva fiscale per la membership. Nel sostenere la detraibilità fiscale della manutenzione o restauro, non è forse opportuno agevolare anche l'«essere parte di»?

- non è sopportabile, per una completa diffusione ed efficacia degli effetti delle nuove agevolazioni sulle erogazioni liberali, che vi siano interpretazioni così restrittive sulle sponsorizzazioni culturali: sono le due facce della stessa medaglia (mecenatismo e sponsum), l'una alimenta l'altra dentro un quadro normativo chiaro, sostenibile, semplice;

- le dimore storiche, di proprietà privata, non sono state oggetto delle nuove disposizioni. Eppure le istanze di manutenzione, restauro, valorizzazione sono altissime e negli anni passati hanno potuto godere di riconoscimenti tributari che nel tempo sono andati assottigliandosi. Si faccia un sforzo di coordinamento complessivo perché il «sistema cultura» possa ripartire nel suo complesso. Interventi spot o per singoli soggetti servono a poco.

Pagina a cura dell'



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®

Società tra professionisti, un caos normativo

Il dibattito sul regime fiscale delle Stp si è riaperto sulla base di un intervento dell'Agenzia delle entrate che, in sede di risposta a un interpellato, ha chiarito come il reddito prodotto dalle Stp sia da assoggettare alla disciplina del reddito di impresa. In assenza di prescrizioni specifiche in ordine alla natura dei redditi prodotti dalle Stp, le conclusioni dell'Agenzia delle entrate non avrebbero potuto essere diverse. Già in occasione del recente congresso Nazionale dell'Ungdceec di Lecce avevamo affrontato il tema delle società tra professionisti, evidenziando come in assenza di chiarimenti sulla disciplina fiscale e previdenziale le Stp rischiarono di rimanere una riforma in vigore soltanto sulla carta.

Tuttavia anche quest'ultima soluzione non contribuisce a risolvere, se non in misura marginale, le specifiche problematiche applicative della disciplina tributaria, infatti se da un lato viene stabilito che la Stp realizza redditi di impresa, dall'altro rimane poco chiara la qualificazione dei

redditi in capo ai soci professionisti: a seconda dei casi, le medesime prestazioni potrebbero essere idonee a produrre alternativamente redditi di impresa, di capitale o anche di lavoro autonomo (si pensi alle Stp in forma cooperativa e alle implicazioni dovute all'applicazione dell'art. 1 della legge 142 del 2001). Addirittura potrebbero realizzarsi situazioni in cui il medesimo professionista, per prestazioni della stessa natura, produca simultaneamente redditi di natura diversa.

È evidente, allora, come la disciplina tributaria debba essere necessariamente definita tenendo conto sia delle specificità del modello sia, soprattutto, della particolare natura delle prestazioni di cui all'oggetto sociale delle stesse Stp. In altre parole «l'Uovo di Colombo» potrebbe essere rappresentato da un modello organico e universale che preveda la determinazione di un reddito di impresa in capo alla Stp e di un reddito di lavoro autonomo in capo ai soci libero professionisti.

L'implementazione di un siffatto

modello consentirebbe di rimuovere qualsiasi distorsione della libera concorrenza per mezzo della leva fiscale e sarebbe assolutamente compatibile con gli attuali sistemi previdenziali delle casse dei liberi professionisti, nella misura in cui a ogni socio professionista sarà riconosciuta e attribuita una parte del contributo integrativo percepito dalla Stp proporzionalmente alla propria quota di partecipazione nella Stp stessa.

La presunta penalizzazione che deriverebbe dalla sottoposizione delle Stp al regime del reddito di impresa, dovuta, secondo alcuni addetti ai lavori, all'utilizzo del principio di competenza che attrarrebbe a tassazione i compensi per le prestazioni professionali non ancora liquidate è apparente. In realtà, in una Stp i corrispettivi non ancora incassati, componenti positivi, marcheranno un valore sostanzialmente equivalente a quello delle prestazioni professionali rese dai soci e non ancora liquidate, che nel nostro modello a tutti gli effetti costituirebbero una

componente negativa di reddito, conseguentemente l'effetto complessivo sarà sostanzialmente neutro rispetto all'utilizzo del principio di cassa. Inoltre, in capo alla Stp potranno essere utilizzate tutte le disposizioni previste dalla disciplina del reddito di impresa, comprese quelle di natura agevolativa.

L'alternativa dell'equiparazione ai fini tributari delle Stp alle associazioni professionali, con la conseguente individuazione di redditi di lavoro autonomo imputati per trasparenza ai soci, renderebbe di fatto inattuabile la scelta di operare con Stp in forma di società di capitali e cooperativa. La discrasia tra applicazione del principio di competenza in sede di formazione del bilancio e del principio di cassa in sede di redazione dei modelli dichiarativi, infatti, implicherebbe l'insorgere di complicazioni e adempimenti tali da rendere in ogni caso scarsamente appetibile l'utilizzo di tale strumento.

Andrea Dilli
Comitato scientifico
Centro Studi Ungde